

tore è resa ancor più evidente, ad avviso della Commissione, in relazione a fenomeni di non uniforme attuazione dell'istituto e ai non rari casi di permeabilità del regime speciale di detenzione verificati dall'azione conoscitiva fin qui svolta. Prova di ciò è data, proprio in questi giorni, dalle manifestazioni di protesta avviate in modo sostanzialmente contestuale all'interno di ben quattro diversi e distanti penitenziari, dai detenuti sottoposti al regime regolato dall'articolo 41-bis, proprio contro le ipotesi di conferma della normativa, e di cui ha dato notizia la stampa, in vista della sua scadenza».

Le proteste cui la Commissione accennava riguardavano l'iniziativa intrapresa nel luglio del 2002 da molti detenuti in 41-bis, e portata a conoscenza dei *mass-media* attraverso la lettura di una «petizione» effettuata dal noto boss Leoluca Bagarella – recluso anch'esso in regime di 41-bis – nel corso di un'udienza nella quale era collegato in videoconferenza ¹⁶³.

Anche questo Comitato, per spiegare perché il regime di 41-bis, nato inizialmente come strumento eccezionale, rivestisse anche nel 2002 (come del resto oggi) un ruolo nella lotta alla mafia, ed in che modo potesse esplicitare i suoi effetti, ritiene utile riportare le considerazioni espresse durante l'audizione resa alla Commissione parlamentare antimafia dal dott. Gabriele Chelazzi ¹⁶⁴, all'epoca Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia: «Si è molto discusso dell'attualità e della pertinenza dello strumento detentivo di rigore, mettendo in campo le più diverse considerazioni; tutti ricordano quando questo strumento fu introdotto nell'ordinamento; tutti conoscono la ragione per la quale esso fu introdotto. Ebbene, mi permetto di offrire alla Commissione, come strumento di valutazione, un dato che è emerso in maniera più che vistosa, in una serie di processi e, in particolare, nei processi o nel processo, che dir si voglia, di cui mi sono personalmente occupato (parlo dunque per scienza due volte diretta). Mi riferisco in particolare al processo per le stragi di mafia perpetrate nel 1993 (...) In quella sede è emerso, in maniera incontrovertibile, come lo strumento normativo dell'articolo 41-bis rappresentasse – adopero le parole di un mafioso – il "problema dei problemi" per Cosa Nostra. A partire dalla fatidica notte tra il 19 e il 20 luglio 1992, quindi dalle ore immediatamente successive alla strage di via D'Amelio, quella misura normativa ebbe completa applicazione, perché il Ministro, allora di Grazia e Giustizia, emanò all'istante un provvedimento che fece seguire poi dal decreto applicativo dell'articolo 41-bis – scusatemi l'espressione – , deportando dalle carceri siciliane a quelle di Pianosa e dell'Asinara 250 uomini d'onore. Da quella data, Salvatore Riina, che era e sarebbe rimasto in libertà per altri quattro mesi, decretò la guerra allo Stato perché

¹⁶³ La protesta messa in atto dai detenuti consisteva nella riduzione del vitto e delle ore d'aria ed era finalizzata a richiamare l'attenzione sulle condizioni di vita nelle sezioni dove era applicato il 41-bis.

¹⁶⁴ Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Palermo dott. Pietro Grasso e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dott. Gabriele Chelazzi, 14 maggio 2002, XIV legislatura.

l'articolo 41-bis andava scardinato a tutti i costi per due ragioni. Innanzitutto perché il 41-bis metteva l'uomo d'onore a confronto con la sua fragilità; in altri termini, era o poteva essere l'anticamera della collaborazione. Era quindi un elemento di instabilità permanente per un'organizzazione che ha fatto della fedeltà intesa in un certo modo una regola fondamentale. Ma vi era una seconda ragione ancora più importante. Il 41-bis, nell'attuazione dell'epoca (mi si consentirà poi una postilla a tale riguardo), sviliva la costituzione materiale di Cosa Nostra. Questo è un aspetto del quale poco si è parlato. Che cosa vuol dire "svilire la costituzione materiale di Cosa nostra"? Il potere di comando "legittimamente" conferito da Riina non doveva essere pregiudicato dallo stato di detenzione, perché pure dagli istituti carcerari l'uomo d'onore investito di funzioni di comando continuava e doveva continuare a comandare, salvo per le questioni più semplici della famiglia o del mandamento, per le quali c'era un reggente. Ebbene, l'articolo 41-bis, istituendo un regime detentivo per il quale la comunicazione dall'interno all'esterno del carcere e viceversa era nella sostanza e in profondità compromessa, diventava un fatto eversivo negli assetti di potere stabiliti dai corleonesi, con la conseguenza che l'organizzazione era divenuta instabile non tanto e non solo quanto alla sua capacità di tenuta verso l'esterno, quanto agli assetti di potere. O questo, comunque, era ciò che si temeva. Lo dico solamente perché ho celebrato alcuni processi al riguardo, perché conosco il lavoro che ha svolto l'autorità giudiziaria di Palermo, perché so che ciò è emerso ed emerge continuamente nelle indagini che svolgono i miei colleghi, ma ritengo che quello fu un vulnus serio inferto a Cosa nostra. Noi contrastiamo Cosa nostra in tanti modi: sicuramente impedire che funzioni come organizzazione è un obiettivo che, quando è stato perseguito, ha dato grandissimi risultati».

Così nel 2002 l'istituto venne stabilizzato attraverso una nuova disciplina, che eliminò la necessità di ricorrere ai rinnovi normativi e, allo stesso tempo, provvide a colmare tutte le lacune che la giurisprudenza aveva segnalato.

La legge 23 dicembre 2002, n. 279, definì, difatti, una disciplina organica, con la quale si prevedeva, già nella fase dell'emanazione, quali fossero i pareri necessari da acquisire, si stabiliva quali fossero gli organi ai quali richiedere le informazioni necessarie per l'emanazione del decreto e quali fossero gli organi proponenti, definendo, inoltre, in modo specifico le limitazioni al trattamento ordinario della detenzione. I provvedimenti dovevano essere emessi, per la prima volta, con un termine che andava da un minimo di uno a un massimo di due anni, mentre le proroghe successive avevano la durata di un anno per volta. Mentre per la prima applicazione occorreva scongiurare il pericolo che vi fossero dei collegamenti fra i detenuti ed associazioni criminali, terroristiche o eversive, per la proroga era invece previsto che non risultasse che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive fosse venuta meno. Veniva, quindi, richiesta una prova che il Procuratore Macrì ha definito come « prova negativa », sotto-

lineando, peraltro, che non fu questa l'interpretazione prevalente. Difatti, l'intervento, dopo l'emanazione della legge, di un'ordinanza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale¹⁶⁵ «fu utilizzata per legittimare un'interpretazione molto restrittiva». E, almeno nei primi anni, l'interpretazione dei Tribunali di sorveglianza fu quella «di ritenere che la prova negativa altro non fosse che una prova positiva dell'esistenza di collegamenti».

Questa interpretazione diffusa determinò molte revoche di regimi detentivi speciali. *«Tale interpretazione – ha aggiunto in audizione il Procuratore Macrì – ha condotto a un paradosso: se il regime detentivo conseguiva il suo effetto, cioè quello di impedire i collegamenti, allora esso non poteva essere prorogato, perché non erano provati collegamenti con l'esterno. Se non li impediva e se quindi i collegamenti continuavano a esserci, allora poteva essere prorogato».*

La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente oscillante, finì comunque, per stabilizzarsi su un'interpretazione, secondo cui non bisognava fornire la prova dei collegamenti, bensì la prova della persistenza della capacità di continuare ad operare tali collegamenti.

Nell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia, intervenuta il 4 maggio 2004, il Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Luigi Vigna, ha fornito i dati relativi all'applicazione dell'istituto del 41-bis O.P.: *«Al 13 ottobre 2003 erano sottoposte al regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario 636 persone; oggi sono sottoposte a questo regime 611 persone... 123 di queste persone fanno parte della camorra campana, una fa parte della criminalità comune, 58 di altre mafie, 210 di cosa nostra, 130 della 'ndrangheta, 41 della stidda, 48 della mafia pugliese, per un totale – come ho detto – di 611. I decreti dichiarati inefficaci nel 2003, da parte della magistratura di sorveglianza, sono stati 72».*

Il Procuratore Vigna ha, inoltre, ribadito l'importanza del ricorso al regime del 41-bis O.P. come strumento di contrasto alla criminalità mafiosa e l'opportunità dell'intervento di riforma intervenuto con la legge del 2002: *«Concordo pienamente con quanto è stato rilevato da parecchi componenti la Commissione circa l'indispensabilità dell'articolo 41-bis nel nostro ordinamento. Il Parlamento, proprio di recente, ha stabilizzato la norma, dando un giudizio di necessità di questa disposizione, che non è necessaria solo per questo conforto legislativo, ma anche per i tentativi che vengono compiuti per eludere, a volte fruttuosamente, il regime previsto dall'articolo 41-bis».* Dopo avere riferito alcuni episodi al riguardo, il Procuratore Vigna ha sottolineato: *«quindi, esiste effettivamente un problema non solo di norme, ma anche di strutture».*

Tornando all'audizione del dott. Macrì avvenuta dinanzi alla Commissione parlamentare l'11 maggio 2010, appare opportuno riportare qualche ulteriore passaggio sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di 41-

¹⁶⁵ Ordinanza n. 417 del 2004.

bis, dopo la riforma del 2002 – ad esempio, in relazione al cumulo di pene – poiché è più chiaro comprendere perché il legislatore abbia, poi, inteso introdurre modifiche all'istituto del 41-bis O.P. anche nel 2009: «spesso accadeva che il detenuto doveva scontare degli anni di reclusione per un reato di associazione di tipo mafioso inserito nell'articolo 4-bis, per il quale è prevista l'applicazione del regime detentivo, e poi continuava a scontare pene per reati non inseriti nell'articolo 4-bis, come ad esempio un omicidio, per il quale non era stata contestata la specifica aggravante dell'articolo 7. La giurisprudenza del tribunale di sorveglianza dichiarò che, a fini di garanzia del detenuto, il cumulo delle pene derivanti da condanne per diversi tipi di reato poteva essere sciolto anche in fase di applicazione del 41-bis, secondo una giurisprudenza elaborata in sede di benefici penitenziari. Si poteva quindi scindere la pena irrogata per il reato per il quale era prevista l'applicazione del 41-bis e le altre pene per le quali, invece, tale applicazione non era prevista. Pertanto, superati i quattro o cinque anni di pena previsti per l'articolo 416-bis, per il resto non c'era più la possibilità di applicazione dell'articolo 41-bis. Tra l'altro, ciò derivava dal fatto che molto spesso i reati collegati, per i quali proseguiva la detenzione, non contenevano la contestazione formale dell'articolo 7 della legge del 1991, pur essendo stati commessi o per agevolare l'associazione mafiosa o avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa. Noi (DNA) abbiamo sostenuto più volte sia l'illegittimità dello scioglimento del cumulo, sia la necessità che si desse rilievo non tanto alla contestazione formale dell'articolo 7, ma al dato sostanziale, ossia al fatto che il reato fosse da inquadrare in un contesto mafioso, commesso quindi per le finalità o con le modalità tipiche dell'organizzazione, il che realizzava lo scopo della legge. Simili problemi con il tempo furono risolti, poiché la giurisprudenza negli ultimi anni si è consolidata nel senso auspicato dalla dottrina... sia a quanto sostenuto dal nostro ufficio. Negli ultimi anni, il numero delle revoche era dunque andato diminuendo progressivamente. Tuttavia il legislatore del 2009, all'interno di norme sulla sicurezza di più ampio respiro, ha voluto rivedere l'istituto per porre fine definitivamente a ogni tipo di problema interpretativo... L'ultimo provvedimento, la legge n. 94 del 2009, in alcuni punti modifica radicalmente l'istituto, mentre in altri acquisisce a livello normativo le conquiste giurisprudenziali degli anni precedenti e le stabilizza in norme di legge, in modo da assicurare per il futuro la soluzione dei vari problemi interpretativi sorti in precedenza. Infatti, l'articolo 41-bis modificato intanto fissa il presupposto per l'applicazione del regime soltanto ai delitti di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis, comma 1, "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso"».

10.3. Le modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009 n. 94

Le novità più rilevanti relative all'istituto del 41-*bis* O.P. nel corso dell'attuale legislatura sono costituite dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. Le modifiche principali sono le seguenti:

- il regime carcerario speciale può riguardare – oltre coloro che sono detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo dell'ordinamento penitenziario – tutti coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso;

- in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espia la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nel suddetto articolo 4-*bis*;

- al Ministro dell'Interno è formalmente attribuito il potere di richiedere al Ministro della Giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale;

- la durata del provvedimento è innalzata a 4 anni e la proroga può essere biennale;

- la proroga può essere disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto;

- il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa;

- è abrogato il comma 2-*ter*, che prevede la possibilità di revoca del provvedimento anche se prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento;

- i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali, logisticamente separate dal resto dell'istituto, e affidati alla custodia di reparti specializzati della polizia penitenziaria;

- è eliminata ogni discrezionalità nell'applicazione delle condizioni detentive speciali di cui al comma 2-*quater*, che dovranno, quindi, essere sempre tutte applicate;

- viene modificato il regime dei colloqui: ridotti da due a uno al mese, devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione; il colloquio telefonico mensile può essere autoriz-

zato solo per chi non effettua colloqui (personali); i colloqui con i difensori potranno effettuarsi fino ad un massimo di tre volte alla settimana;

- la permanenza all’aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno e dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica rispetto ai locali di detenzione, per assicurare l’impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità;

- la competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma;

- il termine entro il quale presentare il reclamo viene aumentato dagli attuali 10 a 20 giorni;

- il vaglio del tribunale in sede di reclamo dovrà concentrarsi sulla sola sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento (in quanto lo stesso assume un contenuto predeterminato per legge);

- le funzioni di pubblico ministero in udienza possono essere svolte anche da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore nazionale antimafia;

- il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge, può essere proposto – oltre che dal Procuratore Generale presso la corte d’Appello, dal detenuto, dall’internato o dal difensore – dal Procuratore nazionale antimafia e dal Procuratore di cui al comma 2-*bis*;

- per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

La legge n. 94 del 2009 ha previsto, inoltre, l’inserimento nel codice penale di un nuovo articolo 391-*bis*, che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al regime ex articolo 41-*bis* O.P. di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte. La pena è aggravata, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense (difatti si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni).

10.4. Le considerazioni del Procuratore nazionale antimafia

Il Procuratore Aggiunto antimafia, dott. Macrì, nella citata audizione ha messo in luce i seguenti aspetti:

- necessità della scelta legislativa di concentrare i ricorsi contro i provvedimenti applicativi del 41-*bis* dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, pur se la norma potrebbe destare qualche profilo di criticità;

- opportunità della scelta che il cumulo di pene per reati diversi non possa essere più sciolto, con la conseguenza che il reato di tipo ma-

fioso o terroristico vale come criterio che giustifica l'applicazione del regime detentivo per tutta la durata della pena, a prescindere dalla parte di pena applicata all'uno o all'altro dei reati.

Quanto alla durata della misura (che è di quattro anni fissi) e delle proroghe (che sono di due anni fissi), dopo avere correttamente riferito che parte della dottrina ha mosso critiche all'eccessiva rigidità dell'intervento, ha sottolineato come la DNA ritenga positivo l'intervento che ha chiarito definitivamente che *«la proroga è disposta non quando non risulta che sia venuta meno la capacità, ma "quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione (...) non è venuta meno"»*, spiegando che i criteri indicati dalla nuova normativa per la valutazione della persistenza della *capacità* non sono tassativi, ma hanno una funzione esemplificativa¹⁶⁶.

Analogo giudizio positivo il dott. Macrì ha espresso con riferimento alle modifiche che:

- tolgono valenza assoluta al tempo trascorso dalla prima applicazione del regime del 41-*bis* ai fini della proroga della misura;
- prevedono non solo la concentrazione dei reclami davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, ma soprattutto che le funzioni di pubblico ministero davanti al citato Tribunale possano essere esercitate non solo dal pubblico ministero naturale (ossia l'ufficio del Procuratore generale della corte d'appello), ma anche da un magistrato della Procura nazionale antimafia o dai Procuratori che sono titolari delle indagini preliminari, nel caso in cui l'articolo 41-*bis* sia stato applicato durante la fase delle indagini preliminari, o dal Procuratore della Repubblica competente per il dibattimento nel caso in cui il processo sia già arrivato alla fase del dibattimento;
- prevedono che gli stessi uffici di Procura che possono partecipare all'udienza siano poi titolari del potere di promuovere il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza;
- ribadiscono che la partecipazione all'udienza avvenga attraverso il sistema della videoconferenza;
- introducono una specifica norma sanzionatoria nel codice penale (l'articolo 391-*bis*) per chi agevoli il detenuto a mantenere collegamenti con l'esterno e a superare le restrizioni previste dall'articolo 41-*bis*, comma 2.

Il Procuratore Macrì ha ritenuto poi opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni profili critici¹⁶⁷, che si possono sinteticamente riassumere in due:

¹⁶⁶ È importante, peraltro, che la norma imponga di tener conto *«del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario»* – oltre che del profilo (definito *«non omogeneo»*) *«e del tenore di vita dei familiari del sottoposto»*.

¹⁶⁷ Al riguardo ha chiarito che risultano già sollevate questioni di costituzionalità.

– l’abrogazione del comma 2-ter della precedente disciplina, che dava al detenuto la possibilità di richiedere la revoca del trattamento speciale prima della scadenza per cause sopravvenute, come per esempio l’assoluzione;

– la circostanza che, rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva una vasta gamma di provvedimenti di sospensione del trattamento ordinario, la formulazione attuale contiene delle restrizioni specifiche, da applicarsi obbligatoriamente tutte contemporaneamente.

La Procura Nazionale antimafia ha sottolineato, già nella Relazione annuale del 2009¹⁶⁸ e, poi, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Antimafia, che il numero degli annullamenti dei provvedimenti che applicano il regime dell’articolo 41-bis O.P. risulta sicuramente diminuito, tanto da ridursi a qualche decina di casi; e che dal 1° marzo 2010 la D.N.A. ha deciso di partecipare a tutte le udienze tenute dal Tribunale di sorveglianza di Roma in materia di 41-bis allo scopo di fornire al Tribunale stesso tutte le notizie di cui la Procura Nazionale dispone in quanto titolare di una banca dati e di conoscenze organizzate su tutto il territorio nazionale, maggiori, alcune volte, anche di quelle nella disponibilità del procuratore della Repubblica del luogo.

Nella Relazione annuale del 2011 la Direzione nazionale antimafia¹⁶⁹ rappresenta che l’accentramento della competenza in unica sede giudiziaria, l’apporto probatorio assicurato dalla possibilità di svolgere le funzioni di p.m. di udienza ai soggetti istituzionali più direttamente al corrente delle vicende giudiziarie e investigative del detenuto reclamante, hanno prodotto positivi effetti in termini di tenuta dell’istituto. Il numero di decisioni di accoglimento dei reclami – puntualizza la D.N.A. – è drasticamente calato rispetto a quello degli anni precedenti. Ciò è dovuto a vari fattori, che vanno dalla riformulazione della legge in ordine ai presupposti giustificativi della proroga, alla maggiore durata dei provvedimenti applicativi e di proroga (rispettivamente quattro e due anni), alla uniformità dei criteri di valutazione assicurati dal giudice unico, alla possibilità, infine, per quest’ultimo di ricevere elementi di valutazione aggiornati e completi attraverso l’apporto fornito in udienza dai nuovi soggetti processuali.

In relazione alle criticità emerse nell’applicazione del regime, la Procura nazionale antimafia fa conoscere che continuano le segnalazioni circa tentativi di aggiramento delle limitazioni imposte dal nuovo regime, attraverso le modalità più varie.

In proposito viene evidenziato che la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 391-bis c.p.¹⁷⁰, anche se al momento non risultano procedi-

¹⁶⁸ Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, dicembre 2009, pagg. 347 e segg.. Doc. n. 180.1.

¹⁶⁹ Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, dicembre 2011, pag. 326. Doc. n. 727.1.

¹⁷⁰ Art. 391-bis c.p. 1. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario.

menti per violazione della norma, possa costituire valido deterrente rispetto al sistema previgente, che non prevedeva alcuna sanzione per le condotte dirette ad eludere il regime di detenzione in questione.

Il numero di soggetti detenuti sottoposti al regime alla data del 24 ottobre 2010 era pari a 686 unità. Il dato, ritenuto rilevante dalla DNA, viene fatto dipendere dalla qualità delle investigazioni più recenti e dai successi che lo Stato ha realizzato nel contrasto alle mafie; successi che hanno comportato la cattura di un maggior numero di capi delle organizzazioni criminali ed un conseguente aumento dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*.

Il problema del forte incremento numerico dei detenuti sottoposti al regime speciale, che non può andare a scapito della qualità del servizio, – osserva la D.N.A. – in passato è stato risolto anche grazie all'impiego di istituti penitenziari particolarmente idonei allo scopo di isolare i detenuti dall'esterno, come le carceri dell'Asinara e di Pianosa, anche se deve ricordarsi quali reazioni fortemente contrarie siano state suscitate da più parti in ordine alla paventata possibilità di una loro riapertura.

Infine, la Direzione nazionale antimafia afferma che il regime deve essere potenziato e mai attenuato, atteso che sul fronte della lotta alla mafia si può solo avanzare e non arretrare e che, in tale contesto, il ruolo dell'istituto previsto dall'articolo 41-*bis* O.P. è imprescindibile. Un ruolo che va potenziato con nuovi investimenti per la creazione di strutture adatte allo scopo e non certo depotenziato o rispetto al quale si possa addivenire ad una limitazione dei soggetti sottoposti per ragioni diverse dal venir meno della loro capacità di comunicare in maniera efficace con l'organizzazione criminale nella quale continuano ad avere un ruolo di vertice. Pertanto, chiosa la Procura antimafia diviene sempre più necessario individuare nel piano carceri nuove strutture idonee, nate esclusivamente per l'assolvimento della funzione di prevenzione prevista dall'articolo 41-*bis* O.P., e da destinare in via esclusiva a tale scopo.

10.5. Le problematiche relative alla situazione penitenziaria. Le considerazioni del direttore del D.A.P.

La Commissione Antimafia ha proceduto, il 25 maggio 2010, anche all'audizione dell'allora capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dott. Franco Ionta.

È stato così possibile accertare che attualmente 669 detenuti sono sottoposti al regime del 41-*bis*; altri 8.000 detenuti sono invece sottoposti a

2. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Articolo aggiunto dal comma 26 dell'articolo 2, legge 15 luglio 2009, n. 94.

regime di alta sicurezza, mentre il totale della popolazione carceraria ammonta invece a 67.542 detenuti. I 669 detenuti sottoposti al 41-bis sono reclusi principalmente in 14 istituti penitenziari tra cui, Cuneo, l'Aquila, Milano – Opera, Novara, Spoleto, e Ascoli Piceno.

Il dott. Ionta ha poi evidenziato che la legge n. 94 del 2009 prevede un'ulteriore riduzione del numero di strutture penitenziarie presso cui allocare le persone sottoposte al regime del 41-bis, prescrivendo, anzi, che i detenuti sottoposti al 41 bis siano ristretti all'interno di istituti *«collocati preferibilmente in aree insulari»*. A tal proposito ha inteso sottolineare che vi sono due possibili prospettive: *«concentrare i detenuti sottoposti al 41-bis, in modo tale da dedicare intere strutture completamente a loro, oppure gestire, per così dire, una situazione promiscua, non dal punto di vista dei contatti, ma nel senso che in uno stesso istituto c'è una sezione dedicata al 41-bis, un'altra dedicata all'alta sorveglianza e un'altra alla struttura comune»* e che *«ciascuna delle due prospettive presenta dei pro e dei contro.... La concentrazione dei detenuti sottoposti a regime di 41-bis potrebbe comportare che, una volta messi tutti insieme, costoro potrebbero meglio controllare, elaborare strategie ed eventualmente coinvolgere l'esterno viste le capacità di manovra che comunque queste consorterie continuano ad avere. D'altra parte, l'inserimento di persone sottoposte al 41-bis in strutture normali potrebbe richiedere un particolare controllo interno, posto che abbiamo diversi segnali della possibilità di coinvolgimento di detenuti comuni, che così da sponda verso l'esterno. Vedremo quale situazione risulterà più proficuamente perseguibile»*.

Ha quindi aggiunto: *«Certo è che dobbiamo salvaguardare le possibilità di contatto con l'esterno di queste persone, cosa che normalmente avviene. A tal proposito, mi soffermo su un altro tema che credo sia importante per la Commissione, perché in quest'ultimo periodo si è fatto spesso riferimento alla socialità tra persone inserite nel circuito del 41-bis. Come sapete, l'osservatorio sul regime penitenziario è molto accurato; ad esempio, tra i vari osservatori vi è il Tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che attraverso alcune sue emanazioni e decisioni e attraverso il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, analizza anche il sistema ed il regime penitenziario. Se dovessimo stabilire il principio che tutti coloro che sono ristretti in regime di 41-bis non possono effettuare l'ora d'aria o non possono avere momenti di socialità, ci esporremmo ad una sicura critica, se non addirittura ad una condanna. Allora, dobbiamo necessariamente prevedere un minimo di aree di socialità, garantendo la sicurezza e soprattutto l'impossibilità di comunicazione con l'esterno»*.

Sempre il direttore del D.A.P. ha sottolineato: *«Alcuni casi recenti, portati all'attenzione generale attraverso i mezzi di comunicazione, fanno saltare sulla sedia; c'è effettivamente il rischio che un detenuto pericoloso ne incontri un altro a sua volta pericoloso e collegato con gli ambienti di riferimento. Pertanto, per allocare saggiamente queste persone, occorre conoscere i dati di partenza – che il mio Dipartimento possiede – ed instaurare non dico un confronto, ma un dialogo costruttivo con le strutture*

giudiziarie, in particolare con la Procura nazionale antimafia, che conosce il quadro giudiziario e può stabilire se una persona può o non può avere momenti di socialità con un'altra persona». Secondo il dott. Ionta: «c'è grande attenzione su questo tema e se qualcosa sfugge ciò non può essere imputato all'agente sul campo, ma deve essere addebitato al sistema nel suo complesso».

Soffermandosi poi sulla possibilità di comunicazione con l'ambiente esterno (la cui praticabilità è stata ribadita anche dal dott. Macrì), il dott. Ionta ha osservato: «Come è noto, la legge n. 94 del 2009 ha previsto una serie di inasprimenti dei controlli sui colloqui e sulla videoregistrazione, nonché sulle possibilità di incontro con i familiari e così via. Occorre tuttavia sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto, abbiamo individuato un certo numero di soggetti sottoposti al regime di 41-bis che sono difesi dalla stessa persona. Ciò è perfettamente legittimo: più volte sia la Cassazione che la Corte costituzionale hanno riconosciuto che anche chi è condannato definitivamente ha diritto ad avere assistenza legale nella fase dell'esecuzione della pena. Questo è un diritto inalienabile. Altrettanto certo è il diritto di nominare qualunque tipo di difensore. Nulla vieta che un legale diventi particolarmente esperto nella trattazione dell'esecuzione della pena, in particolare del regime previsto all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, e quindi possa assistere legalmente più persone».

Inoltre – ha dichiarato il dott. Ionta – comincia ad emergere anche un altro fenomeno «e cioè quello della nomina di difensori che sono altresì parenti dei detenuti. In tal modo, queste persone sono nella duplice posizione di avvocato e familiare, con le conseguenze e le ricadute che si possono immaginare in termini di sicurezza, per i rapporti che questo soggetto può legittimamente avere con il detenuto. Ci sono quindi alcuni momenti in cui è sicuramente possibile il passaggio di informazioni dal carcere o verso il carcere, però questo aspetto del problema mi sembra sostanzialmente ineliminabile, dal momento che non possiamo ne' controllare il contenuto di un colloquio tra difensore e detenuto, ne' impedire il colloquio di un detenuto con un familiare».

Secondo il dott. Ionta, per quanto riguarda l'organizzazione penitenziaria «esistono sicuramente alcune difficoltà, tuttavia ritengo che il sistema, nel suo complesso, sia molto ben organizzato. Al Dipartimento, ho un gruppo operativo mobile di circa 600 unità, che sono tendenzialmente deputate alla custodia di queste persone particolarmente pericolose. Non mi risulta, almeno nell'ultimo periodo, che vi siano state situazioni critiche nella loro gestione. Naturalmente, occorre implementare il meccanismo della videoconferenza, per evitare che questi detenuti debbano spostarsi da un carcere all'altro per i processi. Questo sistema garantisce ulteriormente la sicurezza, anche perché un momento particolarmente pericoloso è appunto quello delle traduzioni dei detenuti, specialmente se queste sono effettuate su gomma. Informo la Commissione che sto risistemando l'intero modello organizzativo delle traduzioni, che naturalmente riguarda non solo le persone soggette al 41-bis ma tutta la strut-

tura. (...) Il sistema è complesso ed il problema del sovraffollamento delle carceri (non vorrei tediare la Commissione) ha necessità di una serie di interventi».

10.6. Conclusioni

Questo Comitato ritiene che le tematiche esposte dal dott. Macrì e dal dott. Ionta richiedano specifici approfondimenti sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo operativo e che, quindi, non sia possibile al momento avanzare valutazioni e proposte che prescindano da un monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del «nuovo» 41-bis per un periodo almeno minimamente «apprezzabile», tanto più che come ha osservato il Presidente della Commissione Antimafia, introducendo l'audizione del dott. Ionta «*l'applicazione dell'articolo 41-bis riguarda circa 700 persone che però fanno parte di una ben più grande popolazione carceraria che si trova, a dir poco, in uno stato di sofferenza difficile da governare e da gestire*».

11. La normativa in materia di collaborazione con la giustizia

11.1. I collaboratori di giustizia

11.1.1. Le fonti normative e lo sviluppo della legislazione

Com'è noto, la prima disciplina regolatrice della materia della collaborazione con la Giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose è rappresentata dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82/1991.

Quel testo normativo, è sempre utile ricordarlo, rappresentava uno degli interventi progettati e realizzati dall'allora direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, Giovanni Falcone, nella fondamentale serie normativa degli anni 1991-1992 (da Falcone ispirata, e poi accelerata dal suo assassinio e da quello di Paolo Borsellino)¹⁷¹.

¹⁷¹ La lista delle norme approvate in quella stagione stupisce per numero e qualità degli interventi: introduzione, appunto, della normativa sui collaboratori di Giustizia (decreto-legge n. 8/91); disposizioni antiriciclaggio (decreto-legge n. 143/91); primo pacchetto antimafia (decreto-legge n. 152/91, con complessiva modifica della normativa processuale, sostanziale, preventiva e penitenziaria in materia di lotta al crimine organizzato: regole speciali in materia di intercettazioni, obbligo di custodia cautelare in carcere, aggravante del metodo mafioso, attenuante per la collaborazione con la Giustizia,...); norme sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazione e condizionamento mafiosi (decreto-legge n. 164/91); istituzione della Direzione investigativa antimafia (decreto-legge n. 345/91), della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia (con il decreto-legge n. 367/91); secondo pacchetto Falcone (decreto-legge n. 306/92, con la modifica in senso restrittivo dei codici penale e processuale penale, l'introduzione di norme in materia di reimpiego di beni illeciti e la modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario).

In particolare ed in estrema sintesi, il decreto-legge 82/91 prevedeva:

a) la possibilità di applicare uno «speciale programma di protezione» nei confronti dei soggetti che collaborino con la giustizia (nonché dei prossimi congiunti, dei conviventi, delle persone esposte a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni con il collaboratore) in relazione a reati previsti nell'articolo 380 c.p.p., ossia quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato;

b) la proposta di ammissione al programma di protezione era formulata dal procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o dal prefetto, e doveva contenere indicazioni circa la gravità e l'attualità del pericolo nonché l'importanza del contributo offerto;

c) l'ammissione allo speciale programma di protezione era subordinata all'assunzione, da parte del collaboratore, degli impegni di osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma, di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;

d) il collaboratore di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione, poteva godere dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, e delle misure alternative al carcere (in particolare la detenzione domiciliare);

e) la gestione ed esecuzione concreta dei programmi di protezione era affidata ad uno speciale Servizio, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, denominato Servizio Centrale di Protezione.

Il sistema introdotto era ispirato, in linea di massima, al programma di protezione dei testimoni ideato ed applicato negli Stati Uniti d'America¹⁷²: il *Witness Security Program*, autorizzato da una legge federale del 1970 (*Organized Crime Control Act*¹⁷³) e successivamente modificato nel 1984 (con il *Comprehensive Crime Control Act*¹⁷⁴).

¹⁷² Sul sistema statunitense e sui rapporti tra il programma federale di protezione e quello dei singoli Stati, v. Scaminaci, «Le dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia: tecniche di redazione del verbale illustrativo. I riscontri: ricerca e valutazione – La collaborazione processuale: le più recenti tendenze dei sistemi di "common law". In particolare, la normativa statunitense», Relazione all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema «Il contrasto alla criminalità organizzata: l'evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi» (Roma, 10-12 novembre 2008).

¹⁷³ L'*Organized Crime Control Act* (O.C.C.A.) rappresenta il prodotto legislativo dell'attività d'indagine di due Commissioni del Senato degli U.S.A., il *Select Committee on Improper Activities in Labor and Management* (1957-1959), e il *McClellan Committee* (che prende nome dal suo presidente; 1962-1964). Tra le diverse norme contro l'attività di gioco illecito e di modifica della procedura penale, l'O.C.C.A. attribuiva allo *U.S. Attorney General* (il capo del Dipartimento di Giustizia, una sorta di Ministro della Giustizia statunitense) il potere di proteggere i testimoni di Giustizia e le loro famiglie, qualora sottoposte a pericoli di ritorsione.

¹⁷⁴ In particolare, dal *Witness Security Reform Act*, Parte F del Capitolo XII del *Comprehensive Crime Control Act*.

Il sistema statunitense prevede l'intervento, nella gestione dei «witnesses» (termine che comprende entrambe le categorie dei collaboratori e testimoni di giustizia, oggi considerate dalla normativa italiana), di tre diverse organizzazioni:

- lo *United States Marshals Service*, che garantisce la tutela, la sicurezza e provvede alle spese dei partecipanti al programma che non siano detenuti;
- l'*Office of Enforcement Operations (OEO)*, organo del Dipartimento di Giustizia che delibera l'ammissione al programma di protezione dei testimoni di particolari categorie di reato¹⁷⁵, le cui vite siano in pericolo a cagione della testimonianza;
- il *Federal Bureau of Prisons (BOP)*, che protegge i testimoni detenuti, trasferendoli in strutture carcerarie apposite.

L'ammissione al programma di protezione è richiesta da una delle Agenzie, federali o dei singoli Stati, che si occupano di *law enforcement* (ossia del mantenimento dell'ordine pubblico e della legge¹⁷⁶) e, una volta autorizzata dal Dipartimento di Giustizia, è assicurata dagli *U.S. Marshals*, che si occupano della sicurezza, dei trasferimenti, delle esigenze di vita e del cambio di identità dei testimoni¹⁷⁷.

È importante notare che la protezione è assicurata non in tutti i casi ma solo a quei testimoni: (a) la cui testimonianza sia considerata essenziale ai fini del favorevole perseguimento in giudizio di un crimine; (b) che si trovino in pericolo di vita (diretta o di un familiare) a causa della testimonianza; (c) che siano considerati credibili e decisi a non ritrattare. I testimoni detenuti hanno l'obbligo di sottoporsi ad un test preliminare con la macchina della verità (*polygraph test*) e scontano comunque il residuo della pena gestiti dal *Federal Bureau of Prisons*. Tutti i testimoni, prima di essere ammessi al programma, devono soddisfare le loro obbligazioni (civili e penali) ed i loro debiti.

È evidente come la legislazione statunitense sia ampiamente differente rispetto a quella introdotta nel nostro sistema giuridico dal 1991. Ma ciò che certamente differenzia le due esperienze è il dato numerico: negli U.S.A., a fronte di circa 300 milioni di abitanti, il totale (dal 1971) di persone protette tra testimoni e familiari è di circa 18.000 (v.

¹⁷⁵ Si tratta dei reati di criminalità organizzata ed estorsione (*organized crime and racketeering*) definiti nel Title 18, United States Code, Section 1961; rilevano anche altre tipologie di gravi reati e perfino alcuni casi di testimonianza in procedimenti civili ed amministrativi che pongano il testimone in pericolo.

¹⁷⁶ Ad esempio, tra gli altri, il *Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)*, la *Drug Enforcement Administration (D.E.A.)*, il *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (A.T.F.)*, la *Homeland Security Investigations (H.S.I.)*, lo *United States Secret Service (U.S.S.S.)* la *U.S. Immigration and Customs Enforcement (I.C.E.)*.

¹⁷⁷ Secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito del Dipartimento di Giustizia statunitense, risulta che dal 1971 (data di inizio del programma di protezione), gli *U.S. Marshals* hanno gestito più di 8.200 testimoni e circa 9.800 familiari. Sempre secondo i dati ufficiali, nessun partecipante al *Witness Security Program* (che abbia rispettato le linee-guida di sicurezza) ha subito danni durante la protezione diretta dei Marshals.

in nota 149); in Italia, a fronte di meno di 60 milioni di abitanti, si è arrivati a punte di oltre 7.000 persone protette nel 1996, mentre il dato ufficiale del Ministero dell'Interno, aggiornato al 30.6.2011, riferisce di una «popolazione» di 5.559 persone sotto protezione¹⁷⁸.

A breve distanza dall'entrata in vigore della legge del 1991, le critiche all'assetto normativo introdotto si sono moltiplicate, appuntandosi soprattutto sulla mancanza di obblighi per i collaboratori di riferire immediatamente tutti i dati informativi in loro possesso e di consegnare tutte le loro ricchezze illecite; inoltre, si è da più parti richiesto un sistema di verifica più incisiva del contenuto delle dichiarazioni accusatorie ed un apparato sanzionatorio efficace per le violazioni del regime imposto ai collaboratori. D'altro canto, si è fatta notare l'assenza di una disciplina autonoma e caratteristica dedicata ai testimoni di giustizia, ossia a soggetti non compresi nelle organizzazioni mafiose e che abbiano la qualità di semplici testimoni o di persone offese di fatti di reato associativi.

Per rispondere a tutte le critiche mosse alla legge istitutiva del regime delle collaborazioni, nel 2001 è stata approvata una generale riforma del settore, con la legge 13 febbraio 2001, n. 45¹⁷⁹.

I punti maggiormente qualificanti della riforma (anche in questo caso in estrema sintesi) sono i seguenti:

- si introduce una netta ed opportuna distinzione tra collaboratori e testimoni di giustizia, individuando i secondi in coloro che rivestono la qualità di persona offesa o di semplice testimone dei fatti; si prevede conseguentemente un diverso trattamento di protezione, con la creazione di una specifica sezione del Servizio centrale di protezione destinata ai soli testimoni (ed ai loro familiari);

- si limitano i benefici economici riservati ai collaboratori e si introduce una specifica disciplina di remunerazione ed assistenza economica dei testimoni¹⁸⁰;

¹⁷⁸ I dati numerici sono tratti dalla più recente «Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la Giustizia (primo semestre 2011)» presentata dal Ministro dell'Interno al Parlamento il 9 giugno 2012 (Doc. XCI, n. 9) e sono riferiti tanto ai collaboratori, quanto ai testimoni di Giustizia, nonché ai loro familiari. Non esiste invece un dato aggregato ufficiale che fornisca il numero totale delle persone sottoposte a protezione dal 1991 ad oggi, essendo fornito solo il dato dei protetti per anno (è evidente che tale dato è solo parzialmente valutabile, atteso che la protezione ha durata normalmente pluriennale). Infine, deve sottolinearsi che il dato statunitense deve essere spalmato su un periodo di vigenza del sistema di protezione più ampio (di ben 20 anni) rispetto al sistema italiano.

¹⁷⁹ «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza». Non può sfuggire la genesi particolarmente controversa e discussa di tale legge, atteso che il disegno di legge governativo risulta presentato al Senato, nella sua prima formulazione, nel marzo del 1997, mentre la legge è di quasi quattro anni successiva.

¹⁸⁰ Il nuovo articolo 16-ter della legge prevede che i testimoni godano del seguente trattamento: misure di assistenza volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma (ovvero, in alternativa, capitalizzazione del costo dell'assistenza); se dipendenti pubblici, diritto al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, e diritto alla sistemazione anche presso altra am-

– viene specificato e limitato l’ambito della collaborazione rilevante soltanto ad alcune precise fattispecie di reato: delitti con finalità di terrorismo o eversione e delitti di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ex articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.¹⁸¹;

– la proposta di ammissione al programma di protezione è formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto per i fatti descritti dal collaboratore, d’intesa con eventuali altri procuratori competenti (in caso di dichiarazioni relative a più ambiti territoriali), con gli eventuali pareri del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali interessati; la proposta può essere formulata anche dal capo della polizia;

– l’ammissione allo speciale programma di protezione viene subordinata al contenuto delle dichiarazioni rese, che devono essere connotate dai caratteri dell’*intrinseca attendibilità*, della *novità* e della *completezza*, ed è preceduta da un *atto di assunzione di impegni* che comprende – tra l’altro – l’impegno a sottoporsi agli interrogatori necessari, a comunicare tutte le proprie possidenze (ossia tutti i beni posseduti o controllati, anche per interposta persona, al fine di eventuali provvedimenti di confisca) ed a versare il denaro frutto di attività illecite con previsione di sequestro immediato, a rispettare le norme di sicurezza imposte;

– si introduce, con una norma particolarmente controversa ma motivata dalla necessità di evitare il fenomeno delle cosiddette «*dichiarazioni a rate*», un termine massimo di 180 giorni (dalla dichiarazione di volontà di collaborazione) entro il quale il collaboratore – la norma non vale per i testimoni – deve rendere al P.M. tutte le notizie più importanti e di maggior allarme sociale di cui è a conoscenza¹⁸². Tali dichiarazioni sono for-

ministrazione dello Stato; corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza; mutui agevolati finalizzati al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale; in caso di trasferimento definitivo in altro luogo, diritto ad ottenere l’acquisizione dei propri beni immobili al patrimonio dello Stato dietro corresponsione dell’equivalente in denaro a prezzo di mercato.

¹⁸¹ Si tratta, oggi, dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla tratta di esseri umani (nonché degli stessi reati-fine), dell’associazione finalizzata alla contraffazione di marchi, dell’associazione mafiosa, del sequestro di persona a scopo di estorsione, delle associazioni a delinquere finalizzate al narcotraffico, al contrabbando ed al traffico di rifiuti. Con l’articolo 11, comma 1, della legge n. 228/2003 e con l’articolo 16, comma 2, della legge n. 38/2006, è stato poi integrato il catalogo dei reati rilevanti ai fini della collaborazione – di cui all’articolo 9 della legge sulla collaborazione con la Giustizia – inserendo tutte le ipotesi di pedopornografia previste dagli articoli 600-bis/600-quinquies c.p..

¹⁸² L’articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 8/91, come inserito dall’articolo 14 della legge n. 45/01, si riferisce espressamente alla necessità che il collaboratore riferisca «*tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente*» (comma 1).